

SENTENZA CIVILE N.

1559/2014

N. R.G. 2013/1798



TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

02 CIVILE

SENT. 1559/14
R.G. 1798/13
Cron. 5459/14
Rep. 2210/14
oggetto: Appello
Somministrazione

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1798/2013 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. STEFANUCCI
VINCENZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
BENEVENTO presso il difensore avv. STEFANUCCI VINCENZA

Appellante

contro

ENEL ENERGIA SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA BENEVENTO presso il difensore avv.

Appellata

E

ENEL.SI SRL (C.F.),
DENEL.

Appellati contumaci

Il Tribunale di Benevento

in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonietta
Genovese, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1798/2013 R.G.A.C.,

avente ad oggetto: "Somministrazione".

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.1.14

Fatto e Diritto



proponere appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Benevento aveva rigettato la sua domanda diretta ad accertare la responsabilità della convenuta in ordine alla presunta fornitura di gas in forza di un contratto nullo per non essere stato lo stesso mai sottoscritto né richiesto dall'attore. A sostegno del gravame sosteneva la insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione della delibera ARG/COM 104/10

Si costituiva la Enel Energia s.p.a, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di probabilità di accoglimento e contestando il merito del gravame

Deve preliminarmente evidenziarsi che l'art. 57 , d. lgs. 6.9.2005, n. 206, prevede, al comma 1, che *«Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.»*.

La difesa dell'utente, in primo grado, disconosceva tempestivamente la firma, posta nel contratto oggetto di causa e non veniva avanzata istanza di verifica dalla controparte: sicché, in ossequio a quanto si desume dagli artt. 214 ss. c.p.c., quella sottoscrizione deve considerarsi apocriфа, come esattamente ritenuto dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che la fornitura veniva eseguita senza alcuna richiesta del consumatore.

Non può, poi, ritenersi raggiunto un accordo orale, o *per facta concludentia*, giacché il somministrato manteneva una condotta del tutto passiva, e nemmeno poteva riconoscere, sino alla ricezione della prima fattura, la nuova provenienza del gas erogatogli: infine, una volta pervenutagli la menzionata fattura, provvedeva alle proprie rimostranze, come documentato in atti.



Non può applicarsi neppure l'art. 2041 c.c., ove mai pure le difese dell'Enel integrassero, in primo grado, per come enunziate, un'eccezione riconvenzionale; in proposito, va rilevato che l'Enel può comunque rivalersi sull'ENEL.SI S.R.L., per cui l'eccezione si paleserebbe inammissibile (Cass. civ., SS. UU., 8.10.2008, n. 24772: *«L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.»* - grassetto apposto dallo scrivente -): L'azione di arricchimento apparirebbe comunque infondata perché se, infatti, il consumatore rimanesse comunque obbligato a corrispondere, nonostante la mancanza di richiesta, una somma, seppur a titolo di indebito arricchimento, sarebbe completamente frustrata la *ratio* della citata norma, che vuole esonerare il consumatore stesso da ogni conseguenza dell'iniziativa del fornitore, da lui subita, e sanzionare il fornitore medesimo, onerandolo della responsabilità, nei confronti dell'utenza, per il fatto di coloro che ad esso sono collegati nell'attività commerciale e nell'acquisizione della clientela.

Nella specie, comunque, alcuna domanda riconvenzionale risulta avanzata in primo grado.

L'Enel Energia, com'è stato documentato nel precedente grado del processo, e come, del resto, rimaneva pacifico, era parte di un contratto di collaborazione commerciale con l'ENEL.SI S.R.L. (all'epoca, ENEL.SI S.P.A.), e per effetto di tale collaborazione veniva reperito il nuovo



cliente: sicché la stessa dev'essere tenuta indenne dalla condanna verso il terzo (e cfr., altresì, il § 5.3 dei patti contrattuali): ossia, nella specie, dalle spese di lite, ma non anche dalla perdita economica, consistente nella mancata percezione dell'ammontare delle bollette, poiché la domanda è intesa affinché la controparte fosse condannata «a tenere indenne e a manlevare Enel Energia S.p.A. dal pagamento a qualsiasi titolo e/o ragione in favore» dell'utente, e l'importo delle bollette non costituisce e non ha costituito oggetto di pagamento, da parte dell'ENEL ENERGIA S.P.A.

Le spese di lite, in favore dell'appellante, vanno poste a carico di Enel Energia ed ENEL SI s.p.a. in solido.

L'ENEL SI deve tenere indenne delle spese la Enel Energia s.p.a.

Si ritiene di compensare le spese tra le altre parti processuali, non essendosi peraltro costituite e non potendo valutare la natura dei loro rapporti

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di ENEL ENERGIA S.P.A., Enel Si s.r.l. e DENEL S.R.L.
avverso la sentenza n. 2144/12, emessa dal Giudice di Pace di Benevento, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dal in primo grado, dichiara non dovuto l'importo di € di cui alle fatture indicate in citazione
- 2) condanna Enel Energia s.p.a. e Enel Si s.p.a in solido al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € per la fase di studio, € per la fase introduttiva,



€ per la fase decisoria, oltre Iva e CPA, rimborso spese generali,
con distrazione in favore dei procuratori costituiti

3) Condanna l'ENEL.SI S.R.L. a rifondere all'Enel Energia s.p.a. le
somme, da questa dovute, a titolo di spese di lite del primo e del
secondo grado, alla parte appellata costituita;

4) Compensa tra le altre parti le spese di lite

Benevento 8.5.14

IL GIUDICE

DOTT. ANTONIETTA GENOVESE



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica addì 26 GIUGNO 2014

IL CANCELLIERE

